

CODICE DELLA STRADA: una riforma complessa



***Dott. Ezio Bassani
Comandante Polizia Municipale
Docente della Scuola di Formazione Regione Piemonte
Tecnico del Traffico***

provvedimenti urgenti per prevenire gli incidenti aerei





Il problema del traffico stradale urbano è esploso in Europa negli anni '80 e trae origine dalla difficoltà, sempre crescente, di conciliare la domanda di mobilità con un tessuto urbano "antico" ed una dotazione di infrastrutture inadeguate e mal utilizzate.






tale situazione ha riflessi negativi:

sulla tutela della salute minacciata, sia dall'inquinamento che dallo stress prodotto dalla congestione del traffico;

sulla tutela della vita umana minacciata dalla scarsa sicurezza della circolazione (soprattutto nelle aree urbane);

sulla tutela ambientale, intesa, sia come salvaguardia delle opere d'arte dall'aggressività degli agenti chimici che dalle vibrazioni derivanti dal traffico.





Il rodaggio del codice frenato dai paradossi

Dalla revisione fuori termine ai pedoni sulle strisce restano da chiarire molti dubbi interpretativi

Maurizio Caprino

Certi difetti non emergono in fase di progettazione, ma solo durante il rodaggio. E così in questi primi due mesi di applicazione la riforma del codice della strada (legge 120/10) ha mostrato veri e propri paradossi. Sia sul fronte della repressione sia su quello della prevenzione. Sul primo si va da inaspettati buchi su alcol e droga (nonostante gli annunci di tolleranza zero) a sostanziosi "sconti" per gli stranieri, fino a nuove sanzioni difficilmente applicabili. Quanto alla prevenzione, c'è il rischio che i

tagioni prima, appaiono urgenti e non facilmente aggirabili e quindi sembrano richiedere un intervento correttivo da parte del legislatore. Ma al momento non se ne possono ipotizzare i tempi. Mario Valducci, presidente della commissione Trasporti della Camera e "padre" della riforma, si dichiara disponibile sia al confronto sia a ulteriori iniziative parlamentari, ma aggiunge che occorre ancora studiare la situazione. Pare quindi improbabile che si segua la prassi di inserire al volo qualche correttivo nelle leggi su altre materie che verranno approvate, quanto meno nelle prossime settimane.

Altri problemi che creano incertezza nell'attività quotidiana (come quelli sulle patenti o l'impossibilità di tornare a casa col veicolo a revisione scaduta) potrebbero invece essere risolti con nuove norme regolamentari, coi decreti ministeriali attuativi previsti dalla riforma stessa (una quarantina) o con circolari. Tutti provvedimenti che coinvolgono più gli uffici governativi e quindi - in linea di massima - più rapidi da adottare. Per il resto, sulla base dell'esperienza e specie per questioni su cui non è facile prendere posizione, si possono prevedere prassi derivate da interpretazioni non scritte odalla diffusione di pareri ministeriali resi solo a soggetti che pongono quesiti.

Ci sono poi questioni che non intralciano l'applicazione pura e semplice della riforma, ma possono snaturarne i contenuti. Per esempio, la legge 120 è molto severa con i giovani e tra le altre cose sembra estendere

ai minori le sanzioni accessorie (ritiro, sospensione e revoca) sul patentino per ciclomotori: nel nuovo testo dell'articolo 219-bis del codice ha mantenuto anche un riferimento al comma 1-bis dell'articolo 116, che può riguardare anche ragazzi dai 14 ai 18 anni. La norma sembra quindi confermare l'applicabilità di queste sanzioni, anche dopo che (agosto 2009) il ministero dell'Interno l'aveva esclusa alla luce dei principi generali contenuti nella legge 689/81, suscitando perplessità tra gli addetti ai lavori.

Altra volontà espressa all'approvazione della legge è di mettere in sicurezza le strade, con nuovi obblighi e sanzioni per i gestori e vincoli su soggetti destinatari e uso dei proventi delle multe. Ma le forze dell'ordine non sono addestrate per valutare le carenze di manutenzione delle strade e per questo la Finco (l'associazione confindustriale che riunisce la filiera di prodotti, impianti e servizi per le costruzioni) ha sollecitato la formazione di squadre specifiche al sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano. Inoltre, la maggior parte dei proventi per le multe (quelli legati all'eccesso di velocità) ora deve sì finire per metà all'ente proprietario della strada, ma non c'è obbligo di dedicarla ai lavori di miglioramento: per esempio, se tale ente è il comune, si può usarla pure per assumere vigili, anche stagionali. Che non di rado sono destinati a compiti non essenziali per la sicurezza, come dirigere il traffico e reprimere la sosta vietata.

DEI PROVENTI DESTINATI

I nodi tra le pieghe del testo



Alcuni esempi di difficoltà di interpretazione o normative della legge di riforma del Codice della strada (in neretto il relativo articolo della legge 120/2010)

Alcol
Abolizione involontaria del "sovrapprezzo notturno" per la multa, in caso di ebbrezza lieve (da 0,5 a 0,8 grammi/litro) - **Articolo 33**

Mancata precisazione della sanzione da applicare quando la doppia prova dell'etilometro dà risultati discordanti (uno rientra in una fascia punita più lievemente e l'altro in quella più grave) - **Articolo 33**

Deroga al divieto di vendere alcolici nella notte tra il 15 e il 16 agosto anziché in quella tra il 14 e il 15 oppure in entrambe - **Articolo 54**

Animali
Inserimento della violazione per omesso soccorso di animali, ma con limitazione dell'obbligo di soccorso a quelli d'affezione, da reddito e protetti - **Articolo 31**

Conducenti professionali
Cauzione per il camionista che non paga subito pari a metà del massimo, a differenza dei conducenti comunitari (ai quali basta pagare l'importo minimo): ipotesi di incostituzionalità - **Articolo 37**

Droga
Abolizione della visita medica per droga lasciando invariata la condizione che il conducente deve aver guidato sotto l'effetto delle sostanze, accertabile proprio con la visita - **Articolo 33**
Mancata previsione del rinvio dell'età per la patente B (previsto invece per l'alcol) quando un minore viene colto a usarla - **Articolo 33**

Minori
Mancata individuazione dei responsabili dell'incidente mortale provocato dal minore che effettua guida accompagnata.
Possono essere il minore (penalmente è imputabile), il proprietario del veicolo, l'accompagnatore, il genitore - **Articolo 16**

Multe
Ipotesi di un doppio bollettino di versamento dal 1° gennaio, quando le multe autovelox andranno per metà all'ente proprietario della strada - **Articolo 25**

Patente
Sovrapposizione di alcuni casi di revoca patente - **Articoli 33 e 43**

Pedoni
Obbligo di dare la precedenza anche al pedone che si accinge ad attraversare e obbligo di stop quando sulle strisce c'è qualcuno, anche se riuscirebbe a completare l'attraversamento senza necessità che i veicoli si fermino - **Articolo 34**

Strade
Possibilità - per le aziende di servizio pubblico - di chiudere temporaneamente le strade al transito veicolare senza necessità di ordinanza, con il rischio di escludere dalla comunicazione del blocco temporaneo i mezzi di soccorso e i mezzi di polizia - **Articolo 6**

Centri storici. Mancata previsione della definizione "centro storico" con conseguenze sulla rilevazione degli accessi dei veicoli non autorizzati - **Articolo 36**

Stranieri
Violazione in autostrada. Immunità della patente in caso di inversione e/o contromano in autostrada - **Articolo 30**

Veicoli a noleggio. Immunità dalle sanzioni pecuniarie anche quando vengono fermati subito, se guidano un veicolo a noleggio con targa italiana - **Articolo 37**

Targhe
Abolizione delle targhe ripetitrici.
C'è il rischio di mancata identificazione del conducente quando il proprietario è diverso: per i proprietari di veicoli e rimorchi adibiti all'autotrasporto non c'è alcun obbligo di conoscere a quale mezzo è di volta in volta abbinato il proprio e spesso si tratta di operatori di nazionalità diverse - **Articolo 11**

Veicoli - Revisioni
Abolizione del ritiro della carta di circolazione per l'invio alla Motorizzazione e del contestuale permesso per tornare a casa. Impossibilità di rientrare se non con carro attrezzi (ma la pattuglia non può obbligare a chiamarlo) - **Articolo 1**

Grazie all'emendamento 'grappino' si potrà guidare con patente sospesa

grazie all'emendamento al ddl sul codice della strada presentato dal senatore leghista

Gianpaolo Vallardi

e approvato dalla Commissione Lavori Pubblici si potrà usare l'auto tre ore al giorno per andare a lavorare...





SENTENZA N. 196 DEL 26.5.2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «**ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale**», dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125.

l'art. 14 del codice della strada

“ I poteri ed i compiti degli enti proprietari delle strade “ :

a) la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi,

b) il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze,

c) l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta,



**articolo 23:
Pubblicità sulle strade e sui veicoli**

Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

COMUNE D [redacted] in collaborazione con Associazione Borgo in Festa
con il patrocinio di
Regione Lombardia
PROVINCIA NOVARA

7° Sagra della PATATA

Mercatini sapori d'autunno
25 e 26 settembre

23-24-25-26 settembre

ORARI DI APERTURA MERCATINI SAPORE D'AUTUNNO

- SABATO, 25 SETTEMBRE ORE 10.30 - 23.00
- DOMENICA 26 SETTEMBRE ORE 9.00 - 23.00

APERTURA RISTORANTE

- TUTTE LE SERE ORE 19.00
- DOMENICA ORE 12.00 E ORE 19.00

CUCINA A BASE DI PATATE
servizio ai tavoli, niente code alle casse

«Non muolo neanche se mi ammazzano»
dal 19 al 26 settembre

CASA VOLTA
mostra dedicata a Giovannino Guareschi

ARENGARIO
Carlo Cattaneo
Convegno dedicato a Giovannino Guareschi, proiezione di film e documentari

TUTTI GIÙ PER TERRA
di più mangiare

Prenotazione ristorante
[www.sagrapatata\[redacted\].com](http://www.sagrapatata[redacted].com)

Logo: Piantati

QR code

I cartelloni pubblicitari abusivi



FESTA DELLA BIRRA

PAULANER MÜNCHEN BEER

Dal 24 al 27 Giugno

Centro Sociale **SAN GIROLAMO**

Giovedì 24
MARIO NENO VINCI & SGRASSI
OSCENO SHOW
WORLD TOUR

Venerdì 25
BLACKDOGS
(LED ZEPPELIN, DEEP PURPLE)

Sabato 26
MORTIMER Mc GRAVE
(rock celtico)

Domenica 27
F.L.A.G. (EX REAZIONE)

INFO: **SAN GIROLAMO**

ES: **SAN GIROLAMO**

Articolo 38

Segnaletica stradale

TESTO PREVIGENTE

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

TESTO ORA IN VIGORE

13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **389** a euro **1.559**.



7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.

8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.

9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.

10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico **l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica**, ove adottata, **devono essere conformi** a quelli prescritti dal regolamento.

L'eterno dilemma del tecnico del traffico :

rotonde ...

o semafori ?



una rotonda a regola d'arte



Evian (F)
Lago di Ginevra

Come funzionano in Italia le rotonde “ alla francese ? “



Articolo 41

Segnali luminosi

1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:

...

***b-bis*)** tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;



i c. d. semafori “ intelligenti “,

Con la legge di modifica al codice della strada sono stati previsti nuovi dispositivi:

il nuovo articolo 41 del codice della strada ora infatti (per effetto dell'introduzione di un ennesimo comma bis) prevede anche, tra i segnali luminosi

- dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici**
- impianti impiegati per regolare la velocità'**
- impianti attivati dal rilevamento della velocità' dei veicoli in arrivo**

"Le disposizioni ... si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto "

Quindi, ora attendiamo il decreto (entro 60 giorni, ndr) e sei mesi dopo la sua adozione (che quindi dovrà essere indicata nel medesimo decreto) entrerà in vigore.



Sino a quel giorno, **sono vietati tutti i rilevatori di velocità, i semafori pseudo intelligenti ed ogni altra diavoleria** che crea solo tanta confusione all'utenza e, talvolta, anche tamponamenti a catena.

Articolo 157

Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Modificato il comma 7-bis.
con abrogazione delle
parole “ o la fermata “

E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta [o la fermata] del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.



art. 158

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere **d)**, **g)** e **h)** del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **38** ad euro **155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote**, e da euro **78** a euro **311 per i restanti veicoli**.

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus ... nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide ... in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi ...

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

Art. 158 comma 6.

Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento *di una somma da euro 38 ad euro 155.*

... è stato modificato con il pagamento ...

“ di una somma da euro 23 ad euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli. “

Articolo 201

Notificazione delle violazioni

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, ... deve,

entro novanta giorni

dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, ... *omissis* ...



Articolo 201

Notificazione delle violazioni



Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196

entro cento giorni
dall'accertamento della
violazione ...

Art. 202-bis

Rateazione delle sanzioni pecuniarie

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.



Art. 204 bis

Ricorso al giudice di pace

3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.



Art. 208

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi è **destinata:**

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12;

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.

5-bis. La quota dei proventi **di cui alla lettera c) del comma 4** può **anche** essere destinata ...

... ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, **ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature ...**

...destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.



Art. 142

Limiti di velocità

12-bis. I proventi delle sanzioni, al netto delle spese, derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo,

svolti dagli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni,

sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento *pro capite*,

all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381

e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

art. 142 - modalità di accertamento

L'art. 61 della L. 120/2010 interviene anche per quanta riguarda le modalità di accertamento delle violazioni in materia di velocità, stabilendo che **gli operatori della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale** possono svolgere l'attività di accertamento soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso. **L'impiego di tale apparecchiature è riservato esclusivamente al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale.**

Resta, naturalmente, impregiudicata la facoltà di impiego delle apparecchiature senza la presenza degli operatori di polizia nei casi e con le modalità previste dall'art. 201 comma 1 bis C.d.S.



il chilometro dal segnale stradale

L'art. 25 della L. 120/2010 ha inoltre previsto che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 C.d.S. **debbono essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità.**

La previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell' art. 4 della L 168/2002 e, perciò, **non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale.**

Naturalmente, l'obbligo di rispettare la predetta distanza minima **esiste solo nei casi in cui il limite di velocità derivi dalla presenza di un segnale collocato sulla strada** e, quindi, **non trova applicazione nei casi in cui il limite di velocità sia generale** per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato

Legge 120 del 29.07.2010

“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”



l'obiettivo dichiarato della riforma :
meno multe, più sicurezza !

Legge 29.7.2010 n. 120

Le intervenute modifiche al codice della strada



Art. 7.
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

***b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli** per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;*



Art. 9. Competizioni sportive su strada

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo, possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, **in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.**




Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più **modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali**, ovvero **ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.**

Art. 79.

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, **ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00. La misura della sanzione è da euro 1.088,00 a euro 10.878,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.



Art. 80.

Revisioni.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Articolo 77 - Controlli di conformità al tipo omologato

Con il nuovo **comma 3-bis**, viene specificata la **necessità dell'omologazione** per la commercializzazione di nuovi componenti e viene introdotta una sanzione amministrativa da **779 a 3.119 euro** per chi produce o vende prodotti non approvati. **Se i componenti risultano installati è previsto il loro sequestro e la confisca**. La nuova disciplina interessa in particolare il crescente mercato della **personalizzazione dei veicoli** (tuning), dove spesso sono presenti prodotti privi del contrassegno di omologazione oppure contraffatti.



Comma 3-bis. *"Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI."*

Art. 171.

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, **in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le azioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.**



Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.(12 ottobre 2010)

dal 12 ottobre 2010

I caschi DGM (acronimo di Decreto Generale della Motorizzazione) hanno invece un'etichetta diversa come si vede nella fotografia. Questo tipo di casco è stato dichiarato "**non a norma**".



art. 80 - Revisioni.

L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è **sospeso dalla circolazione** fino all'effettuazione della revisione.

È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.

Al di fuori di tali ipotesi, **nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione** in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369.



All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del **fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni**, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo

Art. 96.

Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.



Art. 93 comma 7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

art. 182 - la bicicletta per il Codice della Strada



GIUBBETTO RIFLETTENTE, di colore giallo od arancione, il medesimo che dal 2004 abbiamo l'obbligo di custodire in auto e mettere indosso in ipotesi di sosta al fianco della strada. **L'obbligo di indossare il giubbotto riflettente scatterà entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della Legge n°120 del 29 luglio 2010:** va tenuto indosso di sera e di notte quando si pedala fuori città e sempre in galleria. Sono valide pure le **BRETELLE** retroriflettenti ad alta visibilità


9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **23,00** a euro 92,00.

art. 115

la guida accompagnata

1-bis. Ai minori che **hanno compiuto diciassette anni** e che sono **titolari di patente di guida** è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, **purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni**, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti



Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione

art. 117

Limitazioni nella guida

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, **per il primo anno dalla data del rilascio**, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, **superiore a 55 kw/t.**

Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo **si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw.**

Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

Nel caso di veicoli di categoria M1 (cioè le auto comuni), ai fini del calcolo di cui al comma 2 bis **si segnala che la potenza massima pari a 70 kW equivale a 95 cv.**

Articolo 117 (con le modifiche in vigore dal 13 agosto 2010)



COSA È CAMBIATO

- È stata innalzata da 50 kW/t a 55 kW/t la potenza specifica degli autoveicoli la cui guida è consentita per il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B.
- È stato introdotto un ulteriore limite di potenza (70 kW) riferito alla guida, sempre per il primo anno dal rilascio della patente di guida di categoria B, di veicoli di categoria M1.



N.B.: La norma si applica alle patenti rilasciate dal 9 febbraio 2011

La riforma prevede che:

*Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
(**9 febbraio 2011**)*

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato (“Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal 01.01.2011.”)

Decurtazione di punti

Secondo quanto previsto dall'art. 126-bis c.d.s. il titolare di patente da meno di tre anni **vede raddoppiata la quantità di punti sottratta in relazione all'infrazione commessa.** Dal **13 agosto 2010** è stato introdotto un nuovo meccanismo premiale: **nel caso in cui il neopatentato non commetta violazioni che prevedono decurtazione di punti, verrà attribuito sulla sua patente di guida un punto ogni anno, fino ad un massimo di tre.**

art. 126.

Durata e conferma della validità della patente di guida.

5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida **un duplicato della patente medesima**, con l'indicazione del nuovo termine di validità **Il titolare della patente**, dopo aver ricevuto il duplicato, **deve provvedere alla distruzione** della patente scaduta di validità.

La riforma prevede che:

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dalla presente legge

art. 172.

Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e (i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici) , dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, **hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.**

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

.....

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, **quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;**

Art. 189.

Comportamento in caso di incidente

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più **animali d'affezione, da reddito o protetti**, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.



Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più **animali d'affezione, da reddito o protetti** devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

Art. 191.

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, **i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono, altresì, dare la precedenza,** rallentando e all'occorrenza fermandosi, **ai pedoni** che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.



Tabella dei punteggi previsti dall'art. 126-bis
aggiornata con le modifiche introdotte dalla Legge
29.7.2010, n. 120

norma violata	punti
art. 191 comma 1	8



art. 218 << sospensione della patente >>

Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria Della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione;

L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione.

Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata ritirata la patente può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta ...

Qualora questa sia accolta, **il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida**, arrotondato per eccesso.

L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che **deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate**.

Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, **anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso**, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 a euro 7.369,00. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

Art. 218-bis.

Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati.

1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.

La Circolare Ministero dell'Interno sulla decurtazione dei punti ...



Per quanto attiene alla decurtazione dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa.

Pertanto, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all'applicazione delle disposizioni dell'art. 126-bis del Codice della Strada.

NIENTE DECURTAZIONE PER I MINORI !

Art. 126-bis. patente a punti

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. **Tale punteggio**, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, **subisce decurtazioni**, nella misura indicata nella tabella allegata, **a seguito della comunicazione** all'anagrafe di cui sopra **della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente**

ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione **deve risultare dal verbale di contestazione**.



art. 219.

Revoca della patente di guida

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno [*un anno*] **due anni** dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. **Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali veicoli.**

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida **prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.**

3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 **costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.**

art. 219 bis.

Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.

Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria **del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida** e la violazione da cui discende è commessa da un conducente **munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116, commi 1 bis e 1 ter di ciclomotore, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida** posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis ed 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219 e **223**. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli **stessi articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126 bis.**



Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi 1 ter e 2.
(art. 128 : revisione della patente di guida)

art. 223.

Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.

- 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.**
- 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro.**

art. 222 comma 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.

art. 224-ter. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato.

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, **l'agente** o l'organo accertatore della violazione **procede al sequestro** ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. **Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.**

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, **l'agente** o l'organo accertatore della violazione **dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni**, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

Art. 186.

Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.



Art. 186-bis.

Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.



- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

186 bis comma 7 – le conseguenze

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B **prima del compimento del diciannovesimo anno di età.**

Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B **prima del compimento del ventunesimo anno di età.**



Art. 187.

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà.

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, **i conducenti**, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, **possono essere sottoposti ad accertamenti clinicotossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale ...**

... prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

il comma 3

Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.



**Occorre un sistema di prova legale di accertamento,
non sostituibile con modalità tecniche alternative**



. Cass. Pen., sez. IV, 23/1/1996, n. 170.

«In assenza di una determinazione legislativa del valore limite il cui superamento importi l'accertamento dello stato di alterazione psicofisica, **nessun valore probatorio può riconoscersi alle analisi di campioni biologici** da cui risulti la presenza di un certo quantitativo di cannabinoidi nel sangue e nelle urine, tanto più **se l'esito non risulti corroborato da una valutazione clinica** del soggetto, ovvero da dati desunti dal suo comportamento e sintomatici di uno stato di alterazione»,

Il significato di “investigare”

"Investigare è seguire una strada spesso tortuosa che conduce alla verità (l'informazione attendibile su una persona o la sua cosa, la concreta notizia di un reato, l'identificazione dell'autore di un reato, l'acquisizione delle fonti di prova, ecc.), quella sola verità che è possibile convalidare, corroborare e verificare.

Investigare è saper osservare il mondo che ci circonda, esplorarlo nei dettagli, individuare più ipotesi di lavoro e seguirle tutte con scrupolo, mettendo di volta in volta da parte quella rivelatasi improduttiva.

Investigare è raccogliere dati, analizzarli uno per uno e disporli con cura su di un piano, come tessere di un mosaico da comporre.

L'investigazione è la ricerca meticolosa di elementi utili all'accertamento della verità: costituisce quindi, il percorso necessario per giungere ad una risposta attendibile all'interrogatorio posto, per realizzare una corretta ricostruzione storica, per trovare riscontri ad un sospetto o verificarne l'infondatezza. Il bravo investigatore non è “quello dei film” che seleziona fin dall'inizio dell'indagine i dati disponibili discernendo subito, tra i tanti, quelli utili e relegando ai margini gli altri. E' invece, quello che si accosta con umiltà e curiosità Al teatro operativo e raccoglie accuratamente e pazientemente ogni possibile dato, consapevole di non essere in grado, in quel momento di riconoscere ciò che gli servirà e di separarlo dal superfluo. Il bravo investigatore dubita e il dubbio costituisce il motore della sua ricerca.”

*****Dal libro “INVESTIGARE” di Antonio Manganelli e Franco Gabrielli - Casa editrice CEDAM - 2007**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

THANKS

